



12433/22

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SECONDA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICE MANNA - Presidente -  
 Dott. SERGIO GORJAN - Consigliere -  
 Dott. UBALDO BELLINI - Consigliere -  
 Dott. MARIO BERTUZZI - Consigliere -  
 Dott. LUIGI LA BATTAGLIA - Rel. Consigliere -

Oggetto

PROFESSIONI

Ud. 18/11/2021 - CC

R.G.N. 13458/2017

Rep. C.I.

Cass. 12433

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 13458-2017 proposto da:

PF, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO  
 MERCADANTE in virtù di procura in calce al ricorso;

**- ricorrente -****contro**

NG;

**- intimato -**

avverso la sentenza n. 243/2017 della CORTE D'APPELLO di  
 MESSINA, depositata il 20/3/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
 18/11/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI LA BATTAGLIA;

**MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

2453  
 /  
 21

1. GN proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Messina lo aveva condannato al pagamento, in favore dell'avv. PF , della somma di € 6.896,40 (oltre € 596,14 per interessi e spese della procedura), a titolo di saldo dei compensi maturati per le prestazioni professionali stragiudiziali svolte, consistite nella predisposizione di un piano di risanamento della posizione debitoria di due società (la N s.n.c. e la A s.r.l.) di cui il resistente era (insieme ad altri familiari) socio e fideiussore. Sosteneva di non aver mai conferito personalmente il mandato all'avv. F , la cui attività era stata, peraltro, svolta nell'interesse delle suddette società (oltre che di tutti i fratelli N ).

Nella resistenza del convenuto opposto, il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 2135 del 2009, accoglieva l'opposizione, conseguentemente revocando il decreto ingiuntivo e condannando il F al pagamento delle spese processuali. Quest'ultimo proponeva, quindi, appello avverso tale pronuncia, al quale il N resisteva.

La Corte d'Appello di Messina, con la sentenza n. 243 del 2017, rigettò l'appello e condannò l'appellante al pagamento delle spese processuali. I giudici di secondo grado si uniformarono al ragionamento del Tribunale, che, dopo aver premesso che la parcella corredata del parere del Consiglio dell'ordine di appartenenza non ha valore probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva evidenziato come, da una missiva prodotta dall'opponente, indirizzata dagli avvocati F e A alla Banca X , si evincesse che l'opera dei primi era stata svolta nell'esclusivo interesse delle due società sopra menzionate. Nello stesso senso deponevano le risultanze delle prove testimoniali raccolte. Non

poteva, dunque, ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sull'opposto, sicché correttamente il giudice di prime cure aveva accolto l'opposizione. La Corte d'Appello rigettò, poi, gli ulteriori motivi con cui l'appellante censurava la propria condanna al pagamento delle spese processuali, nonché l'omessa condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso PF sulla base di due motivi. GN non si è costituito. Il ricorrente ha depositato memoria.

**2.** Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1292, 1293, 1294, 1299 e 2697 c.c.; 112, 115 e 116 c.p.c.; l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. (segnatamente delle dichiarazioni testimoniali rese dall'avv. A circa l'effettivo svolgimento della prestazione professionale da parte dell'avv. F ); il difetto di motivazione. Sotto tale ultimo profilo, sostiene il ricorrente che la motivazione sarebbe soltanto apparente, in quanto il giudice si sarebbe "limitato ad un richiamo generico alla sentenza del precedente grado di giudizio, senza far minimamente comprendere quali fossero le ragioni di tale convincimento" (così nella memoria depositata il 4.11.2021 dal ricorrente).

La doglianza non è fondata. È noto, infatti, che "la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza

della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014). Si è pure affermato che "la sentenza di appello che si rifaccia alla motivazione della statuizione impugnata non è nulla, qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, atteso che il giudice del gravame può aderire a quella motivazione senza necessità, ove la condivide, di ripeterne tutti gli argomenti o di rinvenirne altri" (Cass., n. 10937/2016). E ancora: "in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito" (Cass., n. 3819/2020). Nel caso di specie, la sentenza impugnata non si limita, invero, a un generico richiamo della motivazione della pronuncia di primo grado, ma ne ripercorre adesivamente il ragionamento, con specifico riferimento ai mezzi di prova acquisiti (si vedano, in particolare, le pagg. 7 e 8 della sentenza della Corte d'Appello di Messina).

Il motivo è infondato anche dall'angolo visuale dell'art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione all'omesso esame della testimonianza

dell'avv. A , la quale è - invero - espressamente esaminata nella motivazione tra le fonti di convincimento su cui la decisione è fondata. Vale, pertanto, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, "in tema di ricorso per cassazione, esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5 c.p.c. qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, c. 1 e 2 c.p.c., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità" (Cass., n. 15276/2021).

Il primo motivo di ricorso è, invece, fondato, dal punto di vista della violazione dell'art. 115 c.p.c. La censura del ricorrente si basa sulla circostanza che il N non avesse mai contestato né l'avvenuto conferimento, in suo favore, dell'incarico professionale, né l'effettivo espletamento dello stesso, limitandosi a sostenere che, promanando detto incarico (anche) dalla società e dagli altri soci (e fideiussori), su di lui non potesse gravare più di un sesto del complessivo credito dell'avvocato. L'esecuzione della prestazione era risultata provata, del resto, dai documenti prodotti e dalle testimonianze raccolte. La Corte d'Appello dà atto dell'avvenuta produzione della lettera a firma degli avv. A e F , indirizzata alla Banca X , ma, dalla premessa che "venne trasmessa nell'interesse delle società Frat.lli N snc e A srl dei Frat.lli N ", trae la conclusione che la stessa non comprovi l'avvenuto conferimento dell'incarico professionale da GN nei confronti dell'avv. F . Si legge, al riguardo, nella sentenza impugnata, che "in nessun passaggio [di quella lettera,

n.d.r.] si fa riferimento alla posizione dell'opponente o al fatto che l'Avv. F spendesse il suo nome nell'interesse esclusivo dell'opponente NG.

L'argomento non è persuasivo, siccome fondato sull'erroneo presupposto della indefettibile coincidenza tra soggetto che conferisce l'incarico di prestazione d'opera intellettuale all'avvocato e soggetto nel cui interesse la prestazione assunta dal professionista viene svolta. I due profili devono, invece, essere tenuti distinti, ben potendo essere eseguita la prestazione in favore di un terzo, diverso dal contraente, secondo lo schema di cui agli artt. 1411 ss. c.c. (si veda, con specifico riferimento dell'incarico professionale all'avvocato, Cass., n. 7926/2004 e n. 4489/2010). La circostanza che la missiva destinata alla Banca X facesse riferimento alla posizione debitoria delle società dei N non consente, dunque, di escludere che fosse stato proprio il resistente (socio e fideiussore delle stesse) a conferire l'incarico professionale all'avvocato odierno ricorrente. Tanto più che la stessa sentenza impugnata, con riguardo alla testimonianza svolta in primo grado da MN (amministratore della F.lli N s.n.c.), dà conto che egli aveva "riferito che il cugino GN diede incarico agli avvocati PF e SRA di assistere le due società". La cura degli interessi delle società è, dunque, pienamente compatibile con la circostanza che ad investire dell'incarico l'avv. F fosse stato l'odierno intimato; circostanza, quest'ultima, in nessun modo contestata dal N nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (esaminabile dalla Corte di legittimità quale giudice del "fatto processuale", trattandosi di *error in procedendo*: Cass., n. 2771/2017), né sotto il profilo del conferimento dell'incarico, né sotto quello dell'effettivo

espletamento dello stesso, né, infine, dal punto di vista della quantificazione dei relativi compensi, essendosi limitato l'opponente ad eccepire la parziarietà dell'obbligazione, in virtù della quale non gli si sarebbe potuto far gravare più di 1/6 dell'importo complessivo della stessa, proprio in considerazione del fatto (come si è detto, irrilevante ai fini in discorso) che l'attività professionale dell'avv. F sarebbe stata eseguita nell'interesse di tutti i fratelli N (e non solo dell'opponente G ). Piena operatività deve riconoscersi, pertanto, al principio per cui "il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica (..)" (Cass., n. 26908/2020; in senso conforme, Cass., n. 19896/2015).

**3.** L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento del secondo, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte d'Appello rigettato *in toto* la domanda dell'avv. F , nonostante il debitore si fosse limitato a chiedere che la condanna nei suoi confronti fosse contenuta nella frazione di un sesto del debito complessivo. La sentenza impugnata dovrà essere, pertanto, cassata con rinvio al giudice *a quo*, per le statuizioni di merito conseguenti alla corretta applicazione del principio di non contestazione.


#### **PQM**

Accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del procedimento di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 novembre 2021.

Il Presidente



Il Funzionario Giudice

Paolo TALAFICO  
*la c.c.*

SEGRETERIA CANCELLERIA  
Roma, 19 APR. 2022

Il Funzionario  
Paolo TALAFICO  
*la c.c.*